

Il presente regolamento rimane in vigore solo per i bandi relativi agli anni 1999 - 2000 - 2001 e non risulta applicabile al finanziamento 'Progetto Giovani Ricercatori' del bando 2002 e seguenti.
La nuova normativa applicabile ai 'Progetti Giovani Ricercatori' per il bando 2002 e seguenti è contenuta nel vigente 'Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo'.

UFFICIO SPECIALE STATUTO-REGOLAMENTI
DIPARTIMENTI-CENTRI
☒ Palazzo Storione - Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova - I
☎ 049/827.3145/53/54/55/64/65 ☒ 049/827.3166

Decreto n. 1224 - **Regolamento Progetti di ricerca per giovani ricercatori.**

Prot. n. 20414 - Titolo I - Classe 3

IL RETTORE

- ◆ Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- ◆ Vista la deliberazione del Senato accademico del 6 giugno 2000;
- ◆ Visto il Regolamento Progetti di ricerca per giovani ricercatori;

D E C R E T A

Art. 1 - Viene emanato il Regolamento Progetti di ricerca per giovani ricercatori, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il predetto Regolamento entra in vigore dalla data del presente decreto.

Padova, 14 giugno 2000

Il Rettore
Giovanni Marchesini

REGOLAMENTO PROGETTI DI RICERCA PER GIOVANI RICERCATORI

Decreto Rettorale n. 1224 del 14.06.2000

(Nota MURST n.1707 del 22.07.1998 – “Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo” approvato dal S.A. del 07.03 2000)

Art. 1 - Stanziamento

In riferimento al Progetto Giovani Ricercatori istituito dal MURST nell'ambito del sistema relativo al cofinanziamento dei progetti di ricerca di rilevanza nazionale, l'Università degli Studi di Padova assegna finanziamenti per iniziative di ricerca condotte da giovani ricercatori.

La suddivisione tra le diverse Aree scientifiche è determinata annualmente dal Senato Accademico coerentemente con i criteri stabiliti dal MURST.

Art. 2 - Requisiti

Il finanziamento è destinato esclusivamente a ricercatori dell'Università di Padova che rientrino nelle categorie di seguito elencate:

- Studenti di dottorato di ricerca,
 - Titolari di borse post-dottorato e assegni di ricerca,
 - Professori o Ricercatori universitari di ruolo,
- che abbiano un'età inferiore ai 35 anni, al termine di scadenza della domanda.

Art. 3 - Domanda di finanziamento

I progetti possono essere presentati da singoli ricercatori, o da gruppi di ricerca, in cui tutti i componenti soddisfino i requisiti (di cui all'art.2) previsti per la partecipazione.

La domanda di finanziamento dovrà essere trasmessa all'ufficio competente dell'amministrazione centrale (di seguito “ufficio competente”) e ai Presidenti delle Commissioni Scientifiche di Area tramite il Direttore della struttura sede della ricerca, entro il termine stabilito annualmente dal S.A.

Tale domanda dovrà contenere un'analitica descrizione del programma di ricerca ed ogni altra informazione definita nel bando annuale, dovrà inoltre essere corredata dell'autocertificazione relativa ai dati del proponente.

Il Consiglio della struttura dovrà deliberare il nullaosta all'esecuzione del progetto.

Art. 4 - Valutazione dei progetti e procedure per la selezione

La Commissione Progetti (CP) nominata dal S.A., sentite le Commissioni Scientifiche di Area, procederà alla selezione dei progetti presentati sulla base dei giudizi formulati da almeno due revisori anonimi per ciascun progetto

I progetti che otterranno una valutazione insufficiente saranno esclusi dal finanziamento anche in presenza di fondi disponibili.

L'entità del finanziamento non potrà superare la misura massima orientativa di L. 20.000.000 per ogni singolo progetto.

Il finanziamento sarà amministrato dalla struttura sede della ricerca.

La CP, concluse le procedure di selezione, redigerà apposito verbale che verrà trasmesso all'ufficio competente per i conseguenti provvedimenti di assegnazione.

Copia del verbale verrà trasmessa ai singoli Dipartimenti che ne daranno comunicazione agli interessati.

Il finanziamento del progetto approvato verrà reso disponibile solo nel caso in cui il richiedente non risulti già inserito in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (ex 40%) finanziati all'atto dell'erogazione del fondo.

Art. 5 - Durata e verifica risultati della ricerca

Le ricerche avranno di norma durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione dell'assegnazione del finanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione centrale, prorogabile dal Direttore della struttura sede della ricerca su istanza motivata dell'assegnatario, per un periodo non superiore a 6 mesi. L'eventuale proroga dovrà essere comunicata dal Direttore della struttura all'ufficio competente.

L'assegnatario, nei trenta giorni successivi alla scadenza del progetto, dovrà presentare all'ufficio competente una relazione sui risultati scientifici ed un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

Le spese ammissibili saranno esclusivamente quelle legate all'ottenimento dei risultati previsti dal progetto.

Alla verifica finale provvederà, eventualmente anche avvalendosi dei revisori anonimi, la stessa commissione che ha ammesso i progetti al finanziamento.

Art. 6 - Cessazione anticipata

Nel caso di cessazione dell'attività dell'assegnatario il finanziamento sarà fruibile dal gruppo di ricerca che proporrà al Consiglio della struttura che gestisce il finanziamento un nuovo responsabile scientifico.

Il finanziamento rimane in gestione alla struttura a cui è stato assegnato anche se il nuovo responsabile scientifico appartiene ad una struttura diversa.

Nel caso l'assegnatario non abbia indicato nel progetto altri partecipanti, il finanziamento residuo dovrà essere restituito al competente ufficio dell'amministrazione centrale.

Tutte le procedure indicate nel presente articolo vanno comunicate dal Direttore della Struttura sede della ricerca all'ufficio competente.

Art. 7 - Assicurazione dei giovani ricercatori

Gli assegnatari dei finanziamenti devono risultare coperti da adeguate polizze assicurative contro il rischio di infortuni e di danni provocati a terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca oggetto del regolamento.

Art. 8 - Norma transitoria

L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione dei regolamenti inerenti le medesime materie in precedenza adottati, fatta salva la disciplina dei rapporti instaurati in applicazione degli stessi.